

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
- URBANIA -

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA, IN ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA LEGGE N.265/99.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

VISTA la deliberazione consiliare n. 30 del 6 aprile 1995 (resa esecutiva dal Co.Re.Co. con annullamento parziale, nella seduta del 20.06.95 prot. 2494/1G) con la quale è stato approvato lo Statuto di questa Comunità Montana, in vigore dal 20 agosto 1995;

VISTA la deliberazione consiliare n. 45 del 13.11.1998 con la quale è stato modificato l'art.64 dello Statuto relativo al Difensore Civico comunitario;

VISTA la legge 03.08.1999 n. 265 recante "Disposizioni in materia di Autonomia e Ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla legge 08.06.1990 n.142";

VISTO in particolare l'art.7 comma 2° della legge 265/99 il quale stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni verificano l'adeguamento degli Statuti alle nuove norme sulla composizione degli Organi;

VISTO l'art. 87 del Vigente Statuto comunitario concernente modifiche allo Statuto;

VISTO l'art. 4, della legge 08.06.1990, n. 142 così come sostituito dall'art.1, comma 3, della legge n.265/99 sulla base del quale lo Statuto comunitario e le relative modifiche, dopo l'espletamento del controllo da parte del Co.Re.Co. entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana;

ATTESO che con nota prot. 254 del 18.10.99 la Delegazione Regionale dell'UNCCEM ha costituito un gruppo di lavoro misto (di cui ha fatto parte il Segretario Generale di questo Ente, Dr. Elvio Massi) con il compito di studiare l'applicazione del citato art.7 della L. 265/99 in collaborazione con il Dirigente Servizio Enti Locali della Regione Marche;

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n.20 del 12.11.1999 con la quale è stato deciso di istituire una Commissione di studio, interna all'Ente, per l'adeguamento dello Statuto Comunitario alla legge 265/99, con la seguente composizione:

Presidente della Comunità Montana
Due Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di maggioranza
Due Consiglieri designati dai Gruppi di minoranza
Segretario Generale dell'Ente
Vice Segretario dell'Ente;

VISTA la successiva deliberazione consiliare n.26 del 26.11.1999 con la quale è stato stabilito di nominare componenti della suddetta Commissione di studio i Sigg.ri:

- Guerrino Bonalana	Presidente Comunità Montana
- Alceo Serafini	Consigliere di maggioranza
- Leonardo Talozzi	Consigliere di maggioranza
- Settimio Bravi	Consigliere di minoranza
- Alfiero Marchetti	Consigliere di minoranza
- Elvio Massi	Segretario Generale
- Monica Benedetti	Vice Segretario

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci in data 27.01.2000 da cui risulta che, al fine di un adeguamento degli Statuti alla legge 265/99, è stato concordato di richiedere alla Comunità

Montana di predisporre schede tecniche per introdurre negli Statuti comunali elementi di raccordo con la Comunità Montana stessa sui seguenti temi:

- modalità di elezione dei Rappresentanti dei Comuni nel Consiglio Comunitario (voto limitato);
- definizione delle forme di gestione delle funzioni associate per "bacini ottimali" nell'ambito della Comunità Montana;
- introduzione di strumenti di raccordo e di programmazione tra Enti Locali contermini, quali la Conferenza dei Servizi territoriali (strumenti di concertazione locale nell'ambito della Comunità Montana);

ATTESO che il gruppo di lavoro misto costituito dalla Delegazione Regionale dell'UNCCEM ha formulato una bozza di Statuto della Comunità Montana in adeguamento alla legge 265/99;

CONSIDERATO che la apposita Commissione di studio istituita con deliberazione consiliare n.20 del 12.11.99 in più sedute ha approfondito le tematiche relative all'ordinamento istituzionale della Comunità Montana, con particolare riferimento alla composizione degli organi (Consiglio e Giunta);

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 24.03.2000, resa esecutiva dal Co.Re.Co. il 04.04.2000 con n. 1212, con la quale è stato stabilito di:

A) di approvare la modifica dell'art. 5 del vigente Statuto relativo al Consiglio comunitario (composizione ed elezione), sostituendolo con il seguente:

- 1) Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo quanto specificato dal regolamento;
- 2) Il Consiglio Comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori, anche esterni o Consiglieri;
- 3) I Comuni sono rappresentati come appresso:
 - a) con popolazione fino a 5.000 abitanti: 3 (tre) rappresentanti;
 - b) con popolazione da 5.001 abitanti: 4 (quattro) rappresentanti;
- 4) L'elezione avviene con voto limitato a uno;
- 5) La rappresentanza dei Comuni membri nel Consiglio comunitario viene adeguata alle disposizioni contenute nel presente articolo al primo rinnovo integrale del Consiglio Comunitario.

B) di approvare la modifica dell'art.20 del vigente Statuto relativo alla composizione della Giunta, sostituendolo con il seguente:

- 1) La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente della Comunità Montana che la presiede e da numero sei Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti di norma tra i Consiglieri comunitari e comunque tra Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni membri.
- 2) I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
- 3) La decadenza degli Assessori è regolata dalla legge e dal presente Statuto ed è dichiarata dalla Giunta secondo le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri.
- 4) Non possono fare parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Presidente.
- 5) Ciascun Comune può essere rappresentato in Giunta da non più di un componente, rispettando la pari dignità di tutti i Comuni.

ATTESO che la apposita Commissione consiliare di studio, dopo numerose sedute di lavoro, ha licenziato in data 11.05.2000 una bozza di nuovo Statuto composto di n.78 articoli;

ATTESO che in occasione della Conferenza dei Sindaci in data 05.06.2000 è stato rinnovato l'invito a verificare i contenuti dello Statuto in base alla prima consultazione del 27.01.2000;

ATTESO infine che detta bozza di Statuto è stata sottoposta all'esame e valutazione della Conferenza dei Capigruppo in data 06.06.2000;

ATTESO che nella seduta consiliare del 9 giugno 2000 con atto n.14 è stato deliberato il rinvio della trattazione del nuovo Statuto alla seduta consiliare del 16 giugno 2000;

ATTESO che ai sensi dell'art.4 comma 3° della Legge 142/90 le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati (e quindi con 22 voti favorevoli sui 33 assegnati);

SENTITE le dichiarazioni di voto riportate a verbale e visto l'esito delle votazioni sugli emendamenti presentati alla bozza di Statuto;

RITENUTO di approvare il nuovo Statuto della Comunità Montana nel testo che si allega, composto di n.78 articoli, comprendente gli articoli 9 e 26 (relativi alla composizione del Consiglio e della Giunta) con le modifiche già approvate dal Consiglio Comunitario con atto n.9/2000 e già pubblicati nel BUR della Regione Marche n.46 del 27.04.2000;

EFFETTUATA la votazione a scrutinio palese sull'intero testo dello Statuto, integrato con le modifiche derivanti dagli emendamenti approvati, il Presidente ne proclama l'esito, accertato con l'assistenza degli scrutatori:

- presenti n. 28
- votanti n. 27
- astenuti n. 1 (Bastianelli)
- favorevoli n.27

Con l'esito della votazione soprariportata

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) approvare il nuovo Statuto della Comunità montana, adeguato alle norme della Legge 265/99, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto di n.78 articoli;
- 3) di stabilire che il nuovo Statuto approvato con il presente atto va a sostituire integralmente il precedente Statuto della Comunità Montana approvato con atto consiliare n.30 del 6 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) di trasmettere il presente atto al Co.Re.Co. per il preventivo controllo di legittimità ai sensi dell'art.17 comma 33 della legge n.127/97;
- 5) di precisare che il suddetto nuovo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Co.Re.Co., entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla ripubblicazione all'Albo Pretorio della Comunità Montana;
- 6) di dare atto che copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge sarà inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA **DELL'ALTO E MEDIO METAURO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 20 del
16 giugno 2000)

INDICE

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Stemma e bollo
- Art.3 - Territorio comunitario e sede
- Art.4 - Albo Pretorio
- Art.5 - Finalità
- Art.6 - Funzioni
- Art.7 - Strumenti operativi

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- Art.8 - Organi della Comunità Montana

CAPO II - CONSIGLIO COMUNITARIO

- Art. 9 - Composizione, elezione, prerogative
- Art.10 - Incompatibilità
- Art.11 - Durata in carica
- Art.12 - Competenze del Consiglio Comunitario
- Art.13 - Commissioni Consiliari
- Art.14 - Convocazione del Consiglio
- Art.15 - Convocazione dei Consiglieri
- Art.16 - Validità delle sedute consiliari
- Art.17 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art.18 - Validità delle deliberazioni
- Art.19 - Funzionamento del Consiglio
- Art.20 - Verbali sedute

CAPO III - I CONSIGLIERI COMUNITARI

- Art.21 - Status dei Consiglieri comunitari
- Art.22 - Mozioni, interpellanze ed interrogazioni
- Art.23 - Gruppi Consiliari
- Art.24 - Conferenza dei Capigruppo
- Art.25 - Cessazione della carica di Consigliere

CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art.26 - Composizione della Giunta
- Art.27 - Nomina e revoca dei componenti della Giunta
- Art.28 - Durata in carica della Giunta
- Art.29 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art.30 - Competenze della Giunta
- Art.31 - Organizzazione della Giunta
- Art.32 - Funzionamento della Giunta

CAPO V - IL PRESIDENTE

- Art.33 - Elezione
- Art.34 - Durata in carica
- Art.35 - Funzioni del Presidente
- Art.36 - Vice-Presidente

CAPO VI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

- Art.37 - Deliberazioni e pareri
- Art.38 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art.39 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art.40 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze
- Art.41 - Esecutività delle deliberazioni
- Art.42 - Controllo e vigilanza

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art.43 - Principi e criteri direttivi
- Art.44 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art.45 - Segretario generale della Comunità Montana
- Art.46 - Vice-Segretario
- Art.47 - Compiti dei Dirigenti
- Art.48 - Contratti a tempo determinato
- Art.49 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

TITOLO 4° - FUNZIONE E SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- Art.50 - Gestione servizi pubblici

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art.51 - Principi generali e tipologia
Art.52 - Gestione in forma associata di funzioni dei Comuni

CAPO III - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.53 - Principi generali
Art.54 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

TITOLO 5° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.55 - Partecipazione dei cittadini
Art.56 - Rapporti con le associazioni
Art.57 - Istanze, petizioni e proposte

CAPO II - PARTECIPAZIONI DEI COMUNI

Art.58 - Forme di partecipazione
Art.59 - Conferenza dei Sindaci

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

Art.60 - Istituzione e attribuzioni
Art.61 - Collaborazione con i Comuni

CAPO IV - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

Art.62 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini
Art.63 - Pubblicazione atti

TITOLO 6° - PIANI E PROGRAMMI

Art.64 - Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali

TITOLO 7° - FINANZA E CONTABILITA'

Art.65 - Ordinamento finanziario e contabile
Art.66 - Regolamento di contabilità
Art.67 - Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana
Art.68 - Patrimonio comunitario
Art.69 - Revisione economico-finanziaria
Art.70 - Controllo interno della gestione
Art.71 - Contabilità economica
Art.72 - Attivazione di prestiti obbligazionari

TITOLO 8° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art.73 - Adesione ad enti ed associazioni
- Art.74 - Pari opportunità
- Art.75 - Modifiche dello Statuto
- Art.76 - Norma di rinvio
- Art.77 - Norme transitorie
- Art.78 - Entrata in vigore

TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione)

- 1) Tra i Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino, è costituita la Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro, unione montana, ente locale dotato di autonomia statutaria.

Art. 2

(Stemma e Bollo)

- 1) La Comunità Montana ha un proprio stemma approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n.50 del 27/11/1996.
- 2) Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità Montana e che ne identifica gli atti e i documenti.

Art. 3

(Territorio comunitario e sede)

- 1) Il territorio comunitario ha un'estensione di Kmq. 590,82 pari alla somma della superficie dei Comuni che la compongono.
- 2) La sede della Comunità Montana e dei suoi organi istituzionali è istituita in Urbania. Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità Montana.

Art. 4

(Albo Pretorio)

- 1) La Comunità Montana ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario Generale della Comunità Montana o un dipendente da lui delegato è responsabile delle relative pubblicazioni.

Art. 5

(Finalità)

- 1) La Comunità Montana ispira la propria azione al raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane e il resto del territorio;
 - b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione territoriale nel quadro degli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea e dallo Stato, nonché dei piani della Regione e della Provincia;
 - c) attuare gli interventi speciali per la montagna di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed alle relative leggi regionali di attuazione;
 - d) promuovere il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata, anche nello spirito dei principi sanciti dalla "Carta di Fonte Avellana";
 - e) promuovere e realizzare l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 6

(Funzioni)

- 1) Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 5, alla Comunità Montana, compete:
 - a) l'esercizio delle funzioni amministrative specifiche ad essa attribuite dalla legge;
 - b) l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
 - c) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e da leggi statali o regionali;
 - d) la definizione degli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale, di concerto con le Amministrazioni Comunali, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
 - e) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

f) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana integrata e solidale.

2) Le funzioni di cui al comma 1) possono essere esercitate anche in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 11 della legge 31.1.1994, n. 97 tra i Comuni membri, con altre Comunità Montane e/o con Comuni non facenti parte della Comunità Montana.

Art. 7

(Strumenti operativi)

1) Ai fini di cui al precedente art. 6 la Comunità Montana:

- a) adotta ed attua gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legislazione vigente allo scopo di indirizzare le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati;
- b) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge;
- c) approva annualmente i programmi di investimenti sulla base dei fondi nazionali e regionali assegnati alla Comunità Montana;
- d) promuove e/o provvede alla gestione dei servizi in forma associata nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, con l'obiettivo di ottimizzarne i risultati;
- e) affida, anche con apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 97/1994 e secondo le disposizioni ivi contenute, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica;
- f) ricorre, ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa, alla collaborazione di associazioni, cooperative, enti e formazioni sociali, mediante stipula di appositi accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi determinati o per l'esercizio di attività a carattere vincolato.

TITOLO 2°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8

(Organi della Comunità Montana)

- 1) Sono organi della Comunità Montana:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

CAPO II

Il Consiglio

Art. 9

(Composizione, elezione, prerogative).

- 1) Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo quanto specificato dal regolamento.
- 2) Il Consiglio Comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali fra Sindaci, Assessori, anche esterni, o Consiglieri.
- 3) I Comuni sono rappresentati come appresso:
 - a) con popolazione fino a 5.000 abitanti: tre (3) rappresentanti;
 - b) con popolazione da 5.001: quattro (4) rappresentanti;
- 4) L'elezione avviene con voto limitato a uno.

.

Art. 10

(Incompatibilità)

- 1) In materia di incompatibilità si applicano le norme contenute nella legge 23.4.1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili. Sono in ogni caso incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore e Presidente della Comunità Montana i dipendenti della Comunità Montana medesima.
- 2) Il Consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida il Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di incompatibilità.

Art. 11

(Durata in carica)

- 1) Il Consiglio dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i Consigli comunali ed è rinnovato integralmente alla scadenza del periodo suddetto. Rimane comunque in carica fino all'insediamento del successivo.
- 2) Alla scadenza del Consiglio della Comunità Montana ciascun Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti I relativi atti, una volta divenuti esecutivi, sono inviati al Presidente della Comunità Montana che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio, quando siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
- 3) I Consigli comunali soggetti al rinnovo elettorale al momento della scadenza del Consiglio della Comunità Montana, nominano i propri rappresentanti entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale. I Consigli comunali non soggetti alle elezioni, hanno l'obbligo di rinnovare i propri rappresentanti entro 50 giorni dalla data delle elezioni fissata per gli altri Comuni.
- 4) Ciascun Consiglio comunale, in caso di rinnovo intervenuto nel corso della durata del Consiglio della Comunità Montana, provvede altresì, entro 30 giorni dall'insediamento, alla nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana medesima. I relativi atti, una volta divenuti esecutivi, sono inviati alla Comunità Montana. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio della Comunità Montana.
- 5) I singoli membri del Consiglio sono sostituiti in seguito a dimissioni, decadenza, perdita dei requisiti, morte e altre cause previste dalla legge.

Art. 12

(Competenze del Consiglio Comunitario)

- 1) Il Consiglio comunitario è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio, a tal fine, delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana del Presidente del Consiglio e del Revisore dei conti;
 - b) lo Statuto dell'Ente, quelli delle Aziende Speciali, delle Associazioni e delle società di capitali, i

regolamenti non di competenza di altri organi in base a norme di legge, i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

- c) Gli atti di programmazione individuati dalla legge, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari, il conto consuntivo;
 - d) l'assunzione diretta di pubblici servizi e la individuazione e costituzione della relativa forma di gestione, la costituzione e modificazione di forme associative e societarie previste dalla legge;
 - e) gli indirizzi generali alle aziende ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - f) i pareri su atti di programmazione di altri enti;
 - g) la nomina e la revoca dei rappresentanti presso altri enti, istituzioni, aziende speciali, società di capitali, qualora direttamente attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio;
 - h) l'istituzione degli organismi di partecipazione;
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali del consiglio;
 - j) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) Il Consiglio assolve infine a tutte le altre funzioni affidate al medesimo dalla legge.

Art. 13

(Commissioni Consiliari)

- 1) Il Consiglio comunitario può avvalersi di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con il compito di provvedere:
- a) all'esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso;

- b) all'esame, all'approfondimento e alla formulazione di pareri e proposte su questioni loro assegnate dagli organi della Comunità Montana.
- 2) Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori.
 - 3) Il Consiglio comunitario, con propria deliberazione, può costituire commissioni speciali, nel proprio seno con criterio proporzionale, per svolgere studi, indagini e ricerche sull'attività amministrativa della Comunità Montana.
 - 4) Con la deliberazione di cui al comma precedente, vengono stabilite la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
 - 5) La Presidenza delle Commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 14

(Convocazione Consiglio)

- 1) Il Consiglio comunitario è convocato dal suo Presidente che a tal fine stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
- 2) Il Presidente provvede a convocare il Consiglio comunitario, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Comunità Montana, un Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 58 o un quinto dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità più prossima, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine i Consiglieri richiedenti allegano all'istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
- 3) Il Consiglio comunitario può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità previste dal regolamento.
- 4) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
- 5) Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente della Comunità Montana, nel qual caso deve essere dato pubblico avviso nei Comuni della Comunità Montana.

- 6) La prima seduta del Consiglio dopo il suo rinnovo è convocata dal Presidente della Comunità Montana in carica.

Art. 15

(Convocazione dei Consiglieri)

- 1) La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio comunitario. Per il computo dei termini, si osservano le disposizioni di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile.
- 2) In caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore e la convocazione viene fatta a mezzo telegramma o a mezzo fax al numero indicato dal Consigliere.
- 3) Tutte le proposte ricomprese nell'ordine del giorno unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Comunità Montana almeno tre (3) giorni prima di ciascuna seduta. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti il giorno dell'adunanza.
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
- 5) La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non siano trascorse almeno ventiquattro (24) ore dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di prima convocazione.
- 6) L'elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio comunitario a cura del Segretario deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno due giorni precedenti a quello stabilito per l'adunanza.
- 7) Il Presidente del Consiglio può informare la cittadinanza della seduta consiliare mediante manifesti da affiggere nei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
- 8) Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, eventuali membri della Giunta Esecutiva, non facenti parte del Consiglio Comunitario.

Art. 16

(Validità delle sedute consiliari)

- 1) Il Consiglio della Comunità Montana è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

- 2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
- 3) Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. In tal caso la seconda convocazione si attiva decorse ventiquattro (24) ore dalla dichiarazione di seduta deserta, qualora la seconda convocazione sia prevista nell'avviso di convocazione del Consiglio.

Art. 17

(Presidenza delle sedute consiliari)

- 1) Il Consiglio comunitario può essere presieduto da un Presidente eletto, a scrutinio segreto, nel suo seno nella prima seduta del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora, dopo il primo scrutinio, tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente viene eletto nella stessa seduta a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano di età. Lo stesso Consigliere presiede altresì la prima riunione del Consiglio comunitario dopo il rinnovo e comunque tutte le sedute consiliari fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
- 3) Al Presidente del Consiglio sono attribuite, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari, le seguenti competenze:
 - a) rappresentanza del Consiglio comunitario;
 - b) fissazione della data delle riunioni;
 - c) predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, previa intesa con il Presidente della Comunità Montana;
 - d) diramazione degli avvisi di convocazione;
 - e) proclamazione della volontà consiliare;
 - f) poteri di polizia nell'adunanza consiliare;
 - g) convocazione e presidenza della conferenza dei capi-gruppo consiliari, previa intesa con il Presidente della Comunità Montana;
 - h) promozione dell'attività delle commissioni consiliari.
- 4) Il Presidente del Consiglio resta in carica per la stessa durata del Consiglio, salvo revoca con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 18

(Validità delle deliberazioni)

- 1) Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- 2) Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione;
- 1) Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di Statuto.
- 2) Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunitario non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta.
- 3) Nelle deliberazioni di nomina qualora due o più candidati conseguano la parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 19

(Funzionamento del Consiglio)

- 1) Il regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le norme per il funzionamento del Consiglio comunitario.

Art. 20

(Verbali sedute)

- 1) Il Segretario generale della Comunità Montana (o suo sostituto) partecipa alle riunioni del Consiglio comunitario e ne redige il verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.
- 2) Il Presidente del Consiglio comunitario, qualora il Segretario generale (o suo sostituto) debba astenersi dal prendere parte alla trattazione di un punto all'ordine del giorno, affida le funzioni di verbalizzante ad uno dei Consiglieri, con l'obbligo di esplicitarne la motivazione e farne espressa menzione nel verbale.
- 3) Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.
- 4) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 5) Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e l'inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri; stabilisce altresì le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNITARI

Art. 21

(Status del Consigliere comunitario)

- 1) Il Consigliere entra nelle funzioni all'atto della prima convocazione del medesimo.
- 2) Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi questione di competenza del Consiglio, nelle forme e modalità previste dalla legge o dal presente statuto.
- 3) Al Consigliere compete il gettone di presenza, stabilito dal Consiglio, nel rispetto della normativa vigente.
- 4) La Comunità Montana assicura l'assistenza legale in sede processuale ai propri amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi.
- 5) Le deliberazioni della Giunta sono messe a disposizione dei Consiglieri, presso l'Ufficio segreteria dell'Ente.

Art. 22

(Mozioni, interpellanze ed interrogazioni)

- 1) I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunitario.
- 2) Gli Assessori non Consiglieri non possono presentare mozioni, interrogazioni e interpellanze, ma possono assistere ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola, di presentare proposte ed emendamenti e di rispondere a interrogazioni ed interpellanze.

Art. 23

(Gruppi Consiliari)

- 1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2) Ogni gruppo consiliare, formato anche da un solo Consigliere, provvede a designare per iscritto al Segretario generale il nominativo del capogruppo dall'insediamento del Consiglio

comunitario. In assenza di designazione è considerato capogruppo il più anziano di età.

- 3) I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati appartenenti ad un gruppo misto a capo del quale, in mancanza di designazione, è chiamato il Consigliere più anziano di età.
- 4) Il Regolamento del Consiglio può assicurare ai gruppi consiliari idonei spazi, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con le disponibilità della Comunità Montana.

Art. 24

(Conferenza Capigruppo)

- 1) Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio comunitario, può essere istituita dal Presidente del Consiglio la Conferenza dei capigruppo presieduta dal medesimo e composta da tutti i capi dei gruppi consiliari costituiti nell'ambito dello stesso Consiglio comunitario.
- 2) La Conferenza dei capigruppo svolge attività di programmazione dei lavori consiliari, per un più agevole svolgimento degli stessi nonché esamina ogni questione che il Presidente intenda sottoporre.
- 3) Le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
- 4) Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa di diritto anche il Presidente della Comunità montana.

Art. 25

(Cessazione della carica di Consigliere)

- 1) I singoli membri del Consiglio comunitario cessano dalla carica nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco del Comune di cui il Consigliere è rappresentante. Il Consigliere dimissionario resta in carica fino alla comunicazione alla Comunità Montana della avvenuta nomina del successore da parte del Consiglio Comunale.
- 3) La decadenza del Consigliere si verifica:
 - a) per motivi di incompatibilità sopravvenuta;
 - b) quando lo stesso non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunitario.
- 4) La procedura di decadenza è disciplinata come segue: il Presidente del Consiglio invia contestazione all'interessato il quale entro dieci giorni può far cessare la causa o presentare osservazioni. In caso di proposta di azione di

accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notifica del ricorso. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine il Consiglio con voto palese delibera in ordine alla decadenza. Nel caso di decadenza per i motivi di cui alla precedente lettera a) il Consiglio invita il Consigliere a rimuovere la causa entro ulteriori dieci giorni, anche mediante l'esercizio del diritto di opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda nel termine assegnato, il Consiglio, con voto palese, lo dichiara decaduto in via definitiva.

- 5) Il Consigliere decaduto cessa automaticamente dalla carica dalla data di esecutività dell'atto consiliare di dichiarazione definitiva della decadenza.
- 6) Il Consigliere cessato dalla carica per perdita dei requisiti cessa dalle funzioni dal momento della comunicazione da parte del Comune di appartenenza.
- 7) Il Consiglio comunale interessato provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati per i motivi di cui al comma 1 del presente articolo entro trenta giorni dalla conoscenza della cessazione.

CAPO IV

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 26

(Composizione della Giunta)

- 1) La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente della Comunità Montana che la presiede e da numero sei (6) assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti di norma tra i Consiglieri comunitari e comunque tra Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni membri.
- 2) I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.
- 3) La decadenza degli Assessori è regolata dalla legge e dal presente statuto ed è dichiarata dalla Giunta secondo le procedure previste per la decadenza dei Consiglieri.
- 4) Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Presidente.
- 5) Ciascun Comune può essere rappresentato in Giunta da non più di un componente, rispettando la pari dignità di tutti i Comuni.

Art. 27

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)

- 1) Il Presidente della Comunità montana, entro 20 giorni dalla sua elezione, nomina i componenti della Giunta, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 2) Il Presidente della Comunità montana può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 3) Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo di uno o più componenti della Giunta il Presidente della Comunità montana provvede alla relativa sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunitario nella prima seduta utile.

Art. 28

(Durata in carica della Giunta)

- 1) La Giunta Esecutiva di norma resta in carica per la durata del Consiglio comunitario; i suoi membri possono essere rinominati consecutivamente per lo stesso incarico.
- 2) La Giunta Esecutiva dura in carica comunque sino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 29

(Cessazione di singoli componenti della Giunta)

- 1) I singoli componenti della Giunta Esecutiva cessano dalla carica nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) Le dimissioni di uno o più componenti la Giunta sono presentate per iscritto al Presidente della Comunità montana e acquisite al protocollo. Esse hanno effetto dalla predetta acquisizione.
- 3) Il singolo componente della Giunta revocato o decaduto cessa dalla carica, con effetto dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Art. 30

(Competenze della Giunta)

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Comunità montana per l'attuazione degli indirizzi programmatici.
- 2) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze

attribuite dalla legge dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente o riservate al Segretario generale o ai Dirigenti e Responsabili dei servizi.

- 3) Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto e dai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4) Svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 5) Delibera in ordine alla autorizzazione a stare in giudizio, nonché alla nomina dei difensori, alla accettazione di lasciti e donazioni.

Art. 31

(Organizzazione della Giunta)

- 1) La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni.
- 2) Il Presidente può conferire al Vice presidente e agli Assessori compiti di coordinamento di settori omogenei di attività, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 32

(Funzionamento della Giunta)

- 1) La Giunta è convocata dal Presidente che la presiede e fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. La convocazione può essere fatta, per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
- 2) Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 3) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti stabiliti dal precedente art. 26 e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 5) Il Segretario generale della Comunità Montana, o suo sostituto, partecipa alle riunioni della Giunta, redige le deliberazioni assunte e le sottocrive unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione. In caso di impedimento e per singoli atti, il Segretario può essere sostituito da un componente dalla Giunta indicato dal Presidente.

- 6) La Giunta Esecutiva può adottare un proprio regolamento interno.
- 7) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e dipendenti, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.

CAPO V

IL PRESIDENTE

Art. 33

(Elezione)

- 1) Il Consiglio, nella sua prima seduta, vota una o più mozioni, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati (con arrotondamento all'unità più prossima), contenenti gli indirizzi politico-programmatici per l'amministrazione della Comunità montana e l'indicazione del nome del Presidente.
- 2) Il Presidente è eletto tra coloro che ricoprono la carica di Consigliere comunitario.
- 3) La votazione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi dell'art. 39 della L. 142/90 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 34

(Durata in carica)

- 1) Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successivo.
- 2) Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, perdita della qualità di Consigliere, Assessore o Sindaco di un Comune membro, decadenza, rimozione, mozione di sfiducia e altre cause previste dalla legge.
- 3) La decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio con le procedure e modalità di cui al precedente art. 25, comma 4.
- 4) Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario generale della Comunità Montana e diventano efficaci ed irrevocabili dalla presentazione.
- 5) Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni del Presidente medesimo.

- 6) Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati (arrotondato all'unità più prossima) e diretta al Presidente del Consiglio, viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla assunzione al protocollo. La mozione di sfiducia può essere sottoposta a votazione solo ove contenga un nuovo documento programmatico con l'indicazione del nominativo del nuovo Presidente.
- 7) In tutti i casi di cessazione del Presidente cessa dalle funzioni anche la Giunta dal medesimo presieduta, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 28, comma 2°. In tali casi la Giunta è temporaneamente presieduta dal Vice Presidente.
- 8) Entro venti (20) giorni dalla cessazione del Presidente, il Consiglio è convocato per la elezione del nuovo Presidente. In tal caso si applica la procedura prevista dal comma 3 del precedente articolo.

Art. 35

(Funzioni del Presidente)

- 1) Il Presidente è l'organo responsabile della Amministrazione della Comunità Montana.
- 2) Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - b) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;
 - c) rappresenta la Comunità Montana nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa;
 - d) sovrintende all'attività amministrativa, sia per le funzioni proprie sia delegate, impartendo direttive in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi;
 - e) convoca e presiede la Giunta e la Conferenza dei Sindaci stabilendo gli argomenti da trattare;
 - f) dirige la attività della Giunta, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
 - g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) può intervenire nelle Commissioni consiliari e nella Conferenza dei Capigruppo;
 - j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio;
 - k) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo;
 - l) emette ordinanze nelle materie e nei casi previste dalla legge;
 - m) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
 - 4) Il Presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta.
 - 5) Il Presidente può altresì incaricare i Consiglieri per la trattazione di specifiche questioni.
 - 6) Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 36

(Vice-Presidente)

- 1) Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta Esecutiva e può essere dal medesimo revocato dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- 2) Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.
- 3) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

CAPO VI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 37

(Deliberazioni e pareri)

- 1) Le proposte di atti deliberativi, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, sono sottoposte a deliberazione del Consiglio o della Giunta .
- 2) Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di natura squisitamente politica che non comportino assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
- 3) Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, il Consiglio o la Giunta, possono deliberare comunque, argomentando in merito.
- 4) I Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Art. 38

(Deliberazioni d'urgenza della Giunta)

- 1) La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, salvo ratifica da parte del Consiglio.
- 2) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 39

(Esercizio della potestà regolamentare)

- 1) Il Consiglio Comunitario e la Giunta Esecutiva esercitano la potestà regolamentare, per la rispettiva competenza e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto.
- 2) I regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta divenuta esecutiva ai sensi di legge, sono ripubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale ripubblicazione.
- 3) La Comunità Montana provvede alla raccolta di tutti i regolamenti in vigore, rilasciandone copia ai richiedenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento di accesso agli atti.

Art. 40

(Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)

- 1) I Consiglieri, i componenti della Giunta e il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.
- 2) Gli amministratori di cui al comma 1) si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse della Comunità Montana.
- 3) I divieti di cui ai al comma 1 si applicano anche al Segretario generale della Comunità Montana.
- 4) Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunitari è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti.

Art. 41

(Esecutività e efficacia delle deliberazioni)

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
- 3) Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 4) Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti in carica ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 8.6.1990.

Art. 42

(Controllo e vigilanza)

- 1) Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alla Comunità Montana si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province come espressamente stabilito dall'art. 49 della legge 8.6.1990, n. 142.

TITOLO 3°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 43

(Principi e criteri direttivi)

- 1) La Comunità Montana disciplina, con appositi regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge e in conformità al presente Statuto.
- 5) Il funzionamento degli uffici e dei servizi si basa sul principio della netta separazione tra i poteri di governo di indirizzo e controllo politico di competenza degli organi elettivi ed i poteri di gestione amministrativa e tecnica che competono alla struttura.
- 3) Il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana in modo coordinato sulla base di criteri di autonomia e economicità della gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza.
- 6) Al fine di assicurare la economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnico-amministrativa e di supporto con i comuni membri e, ove opportuno, con le altre Comunità montane, avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8.6.1990 n. 142 e dal presente Statuto.
- 7) Il Segretario generale, i dirigenti e i responsabili dei servizi sono incompatibili con la carica di Sindaco e di assessore nei Comuni facenti parte della Comunità montana.

Art. 44

(Organizzazione degli uffici e del personale)

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità in ambiti o aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
- 2) Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 45

(Segretario generale della Comunità Montana)

- 1) La Comunità Montana ha un Segretario generale che deve possedere i requisiti per l'accesso alla qualifica

dirigenziale del personale degli enti locali, oltre eventuali altri titoli previsti dalla normativa.

- 2) Il Segretario generale è il più elevato dirigente della Comunità Montana e svolge anche le funzioni di Direttore Generale di cui all'art. 51 bis della L. 142/90, fino a diversa determinazione del Presidente della Comunità montana. Egli, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
- 3) Il Segretario generale esercita le proprie funzioni attraverso:
 - a) la partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione dell'ente;
 - b) l'attuazione delle misure di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - c) l'esercizio del potere di decisione in ordine ai conflitti di competenza tra i Dirigenti e responsabili dei servizi, nonché l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi;
 - d) l'esercizio della funzione certificativa nonché la assunzione delle necessarie iniziative al fine di garantire l'accesso ad atti documenti informazioni sulla attività dell'Ente;
 - e) la responsabilità sul regolare svolgimento delle procedure conseguenti alla assunzione di atti deliberativi affinché acquistino validità giuridica e vengano effettivamente perseguiti i fini in essi indicati;
 - f) la vigilanza sugli uffici e servizi competenti alla formazione degli atti e sulle procedure attuative delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti presidenziali;
 - g) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - h) lo svolgimento della funzione di consulenza giuridico-amministrativa a favore degli organi elettivi, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio interne ed esterne;
 - i) il coordinamento delle attività dei responsabili di procedimento individuati in base alla legge 7.8.90, n. 241;
 - j) la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta espletando funzioni di assistenza e verbalizzazione.

- 5) Per l'esercizio delle proprie funzioni il Segretario generale adotta specifici provvedimenti denominati determinazioni, datate e progressivamente numerate.

Art. 46

(Vice Segretario)

- 1) La Comunità Montana ha un Vice Segretario titolare per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
- 2) Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3) Nell'esercizio delle funzioni vicarie, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario.
- 4) L'incarico può essere conferito dal Presidente, su proposta del Segretario, ad un dipendente di categoria D. L'incarico viene espletato dal predetto dipendente in aggiunta alle mansioni proprie del posto ricoperto.
- 5) In caso di assenza o impedimento del Vice Segretario, il Presidente può provvedere anche alla sostituzione del Segretario con altro Segretario generale di Comunità Montana, o, in subordine con Segretario generale comunale.

Art. 47

(Compiti dei Dirigenti)

- 1) Ai Dirigenti spetta, ai sensi dell'art. 51 della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di indirizzo politico dell'Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio.
- 2) Nell'esercizio delle loro funzioni, i Dirigenti pongono in essere provvedimenti denominati determinazioni datate e progressivamente numerate.
- 3) I Dirigenti sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione.

- 4) I dirigenti, su delega del Presidente, possono rappresentare l'Amministrazione, presso Enti ed organismi, statali, regionali e locali.
- 5) I Dirigenti assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri d'iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; autorizzano le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi al personale, adottano i provvedimenti di mobilità interna, sentiti i responsabili di servizio.
- 6) I dirigenti sono tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che nonostante il dissenso espresso vengano impartite per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
- 7) Gli atti assunti dai dirigenti, nell'ambito delle loro funzioni, sono definitivi.
- 8) L'attività dei dirigenti è valutata secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in relazione alla tempestività e completezza con le quali sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 48

(Contratti a tempo determinato)

- 1) La copertura dei posti di responsabilità apicali di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La nomina non può eccedere la durata del mandato.

Art. 49

(Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità)

- 1) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Comunità Montana può avvalersi, secondo la disciplina dettata dal proprio regolamento, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

- 9) Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione.

TITOLO 4°
FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 50

(Gestione servizi pubblici)

- 1) La Comunità Montana, nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa delegate, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali. La loro gestione avviene nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge ed è caratterizzata da efficienza, trasparenza e qualità del servizio in rapporto all'utenza.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 51

(Principi generali e tipologie)

- 1) La Comunità Montana, in quanto Unione montana, promuove ed attua forme associative e di cooperazione con i Comuni membri, nonché con altri soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici.
- 2) La Comunità Montana costituisce, di norma, il livello ottimale per l'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione.
- 3) Spetta altresì alla Comunità Montana l'esercizio di ogni altra funzione ad essa delegata da tutti o da alcuni dei Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
- 4) La Comunità Montana ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, con le altre Comunità Montane e con le Province per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri Enti realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

- 5) La Comunità Montana, al fine di organizzare forme associative e di cooperazione, si avvale, di norma, di convenzioni e accordi di programma, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 52

(Gestione in forma associata di funzioni dei comuni)

- 1) Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, i Consigli comunali delegano le funzioni alla Comunità montana, sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
- 2) Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che non corrispondono all'ambito territoriale della Comunità Montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei Comuni membri a far parte di consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 08/06/90 n° 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, farà parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità Montana.
- 3) Qualora le delimitazioni dei parchi regionali siano interamente ricomprese nell'ambito di zona omogenea di cui all'art. 2 della L.R. n° 12 del 16/01/95, le funzioni di ente di gestione sono attribuite alla Comunità Montana territorialmente interessata.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53

(Principi generali)

- 1) L'azione amministrativa della Comunità Montana è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
- 2) Ai fini della economicità e semplificazione dell'azione amministrativa la Comunità Montana si avvale degli accordi sostitutivi dei provvedimenti e della conferenza dei servizi nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
- 3) La Comunità Montana garantisce l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nonché la partecipazione al

procedimento amministrativo, nelle forme e nei modi di legge e del relativo regolamento comunitario.

Art. 54

(Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti)

- 1) La Comunità Montana adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni.

TITOLO 5°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55

(Partecipazione dei cittadini)

- 1) La Comunità Montana informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza della Comunità Montana e nell'ambito del territorio comunitario.

Art. 56

(Rapporti con le associazioni)

- 1) La Comunità Montana favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio; le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di partecipazione e di formazione dei cittadini.
- 2) La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 57

(Istanze, petizioni e proposte)

- 1) I cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al Presidente della Comunità Montana istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI

Art. 58

(Forme di partecipazione)

- 1) I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dalla Comunità Montana attraverso:
 - a) l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri comunitari;
 - c) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio medesimo per la trattazione di problemi di interesse comunitario, con obbligo di provvedere nei termini di cui all'art. 14, comma 2, del presente Statuto.

Art. 59

(Conferenza dei Sindaci)

- 1) La Comunità Montana promuove la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza amministrativa.
- 2) Di ogni riunione della Conferenza dei sindaci viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale o suo delegato.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 60

(Istituzione e attribuzioni)

- 1) La Comunità Montana può procedere all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità Montana stessa nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
- 2) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Egli resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile.
- 3) Il Difensore civico deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio nonché di particolare competenza giuridico-amministrativa.
- 4) Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere della Comunità Montana, i Parlamentari europei e nazionali, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, i componenti degli organi regionali di controllo.
- 5) Il Difensore civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza di mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti in carica in ragione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.
- 6) Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo alla Comunità Montana, agli enti e alle aziende da questa dipendenti e ai concessionari di servizi
- 7) A tal fine il Difensore civico:
 - a) segnala agli organi competenti della Comunità Montana situazioni e problemi che richiedono il loro intervento e avanza le opportune proposte;
 - b) propone se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della Comunità Montana;
 - c) segnala le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell'ufficio o del servizio interessato; in caso di inadempienza richiede l'intervento dei componenti organi della Comunità Montana;
 - d) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all'ente o all'organismo che ne ha richiesto l'intervento;

- e) presenta annualmente al Consiglio Comunitario una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione; inoltre può inviare al Consiglio Comunitario relazioni su questioni specifiche.
- 8) Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunitari le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.
- 9) Le risorse organizzative del Difensore Civico nonché la misura dell'indennità da corrispondere allo stesso sono determinate dal regolamento.

Art. 61

(Collaborazione con i Comuni membri)

- 1) Sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la Comunità Montana ed i Comuni membri, il Difensore Civico può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati, degli enti ed aziende da questi dipendenti nonché dei concessionari dei servizi dei Comuni stessi.
- 2) In tal caso il Difensore Civico eserciterà le funzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del precedente art.60 nei riguardi dei Comuni convenzionati.

CAPO IV

ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

Art. 62

(Diritto di accesso e informazione dei cittadini)

- 1) La Comunità Montana esercita la propria attività amministrativa secondo il criterio della trasparenza.
- 2) Il diritto di accesso agli atti e documenti della Comunità Montana è regolato dalla legge e dall'apposito regolamento.
- 3) La Comunità Montana garantisce altresì la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali, nel rispetto della legge e secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 63

(Pubblicazione atti)

- 1) I provvedimenti amministrativi in genere devono essere portati a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

TITOLO 6°
PIANI E PROGRAMMI

Art. 64

(Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali)

- 1) La Comunità Montana approva un Piano pluriennale di sviluppo ai sensi dell'art. 29 della legge 8.6.1990, n. 142 e dell'art.7 legge 31.1.94, n.97 nelle forme, nei modi e con le procedure previste dalla legislazione statale e regionale.
- 2) La Comunità Montana annualmente, sulla base del Piano pluriennale di sviluppo, adotta il Programma annuale operativo, secondo le procedure previste dalla legislazione statale e regionale.

TITOLO 7°
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 65

(Ordinamento finanziario e contabile)

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana è stabilito dalle disposizioni di legge.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 4, del D. L. 1.7.1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9.8.1986, n. 488, alle Comunità Montana si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme previste per il Comune compreso nella stessa che conta il maggior numero di abitanti.

Art. 66

(Regolamento di contabilità)

- 1) Il Consiglio comunitario approva il Regolamento di contabilità dell'ente in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 67

(Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana)

1. I Comuni membri partecipano al finanziamento della Comunità Montana, mediante erogazione di un contributo a fronte delle spese di gestione ordinaria sostenute dalla Comunità Montana in modo proporzionale alla popolazione dei Comuni e di ulteriori contributi per l'esercizio associato di funzioni, in relazione ai servizi gestiti per conto dei Comuni stessi.

2. La istituzione dei contributi e le eventuali variazioni vengono stabilite dal Consiglio comunitario, sentita la Conferenza dei Sindaci.

Art. 68

(Patrimonio comunitario)

1. La Comunità Montana dispone di un proprio patrimonio.
2. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato sulla scorta della disciplina generale di competenza del Consiglio Comunitario

Art. 69

(Revisione economico - finanziaria)

- 1) La revisione economico-finanziaria è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità.
- 2) Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio comunitario, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 57, comma 2, lettere a), b), e c) della legge 8.6.90, n. 142.

Art. 70

(Controllo interno della gestione)

- 1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità Montana applica il controllo di gestione secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.

Art. 71

(Contabilità economica)

- 1) La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) La Comunità Montana ai fini della predisposizione del rendiconto generale di gestione di cui al comma 1°, adotta il sistema di contabilità che ritiene più idoneo per le proprie esigenze.
- 3) Con la decorrenza stabilita dal regolamento di contabilità i risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto.

Art. 72

(Attivazione di prestiti obbligazionari)

- 1) La Comunità Montana è autorizzata ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO 8°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73

(Adesione ad enti ed associazioni)

- 1) La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) avente sede in Roma.
- 2) La Comunità Montana può altresì aderire ad altri enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
- 3) La Comunità Montana favorisce la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane della provincia, quale organismo autonomo e permanente di consultazione e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse.

Art. 74

(Pari opportunità)

- 1) La Comunità Montana attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio, sia in quella della Giunta Esecutiva.
- 2) La Comunità Montana dà attuazione alle norme vigenti in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 75

(Modifiche dello Statuto)

- 1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio comunitario con le stesse procedure previste per l'approvazione dello Statuto stesso, come stabilite dalla legge regionale.

Art. 76

(Norma di rinvio)

- 1) Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e le altre disposizioni previste per i Comuni, in quanto compatibili.

Art.77

(Norme transitorie)

- 1) La rappresentanza dei Comuni membri nel Consiglio comunitario viene adeguata alle disposizioni contenute nel presente Statuto al primo rinnovo integrale del Consiglio Comunitario stesso.
- 2) Parimenti il nuovo sistema di elezione del Presidente e di nomina della Giunta entra in vigore successivamente a quanto previsto dal comma precedente.
- 3) La prima elezione del Presidente del Consiglio viene disposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 4) Ai fini dei successivi rinnovi del Consiglio, il termine di cui al precedente art.11 comma 1 decorre da quello fissato al comma 1 del presente articolo.

Art. 78

(Entrata in vigore)

- 1) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del CoReCo.
 - 2) Il Segretario generale della Comunità Montana appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
 - 3) Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente Statuto.
 - 4) Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
-